

DI STEFANO. È il Codice della marina mercantile che la intende così.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque la prima parte dell'articolo rimane come proposta del Ministero. Alla seconda l'onorevole Di Stefano propone la seguente sostituzione:

« L'equipaggio dei piroscafi dello Stato o noleggiati, sarà costituito con personale della marina mercantile italiana ».

La Camera ha udito che questo emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano ed altri, non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Rimane dunque la proposta del Governo e della Commissione, a cui però bisogna fare la modificazione presentata dall'onorevole Lucifero Alfredo, cioè, dove si dice: « il personale occorrente per i posti di capitano, di ufficiale di coperta e di ufficiale di macchina... » aggiungere: « e per gli equipaggi, potrà essere reclutato, nella riserva navale o fra quello proveniente dalla regia marina, ed anche dalla marina mercantile, secondo le norme che saranno fissate nell'anzidetto regolamento ».

Metto a partito questo articolo.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

SANTINI. Sull'emendamento Lucifero.

PRESIDENTE. Non è un emendamento, onorevole Santini. E poi siamo in votazione e non posso darle la facoltà di parlare.

SANTINI. Anche il personale sanitario è nella riserva.

PRESIDENTE. Coloro che approvano l'articolo 8 vogliono alzarsi.

(È approvato).

Art. 8 bis.

Appena promulgata la presente legge il Ministero della marina consentirà il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, di uno o due ufficiali del Genio navale, che ne facciano domanda.

I detti ufficiali, fino all'attuazione del regolamento speciale di cui all'ultimo comma del precedente articolo, continuano a far parte del loro ruolo, ed hanno provvisoriamente le qualifiche, le indennità e le competenze accessorie stabilite dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Bettolo, il quale ha proposto una piccola modificazione. Ma siccome non è firmata da dieci deputati, se non viene a sostenerla, oppure se il Governo o la Commissione non la fanno propria, si intende ritirata.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione la fa sua.

PRESIDENTE. Nel secondo comma dove è detto: « I detti ufficiali fino all'attuazione del regolamento speciale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, continuano a far parte del loro ruolo » deve dirsi invece: « devono essere considerati fuori ruolo ». La ragione di questo inciso è che la regia marina non vuol privarsi di questo personale.

MOSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MOSCHINI. Al secondo comma dell'articolo 8 bis è detto: « fino all'attuazione del regolamento speciale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ». Ma poiché nell'articolo precedente, cioè nell'articolo 8, si parla di un regolamento speciale, tanto nel primo, quanto nel secondo comma, e si tratta del medesimo regolamento, è necessario togliere le parole « all'ultimo comma » e dire soltanto: « di cui al precedente articolo ». Credo si tratti di un errore di stampa.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. È giusta l'osservazione dell'onorevole Moschini e bisognerà dire: « di cui al precedente articolo ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto a partito l'articolo 8-bis.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale componente gli equipaggi dei piroscafi suindicati, sarà, anche agli effetti della legge degli infortuni degli operai sul lavoro, inserito all'Istituto di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato di cui nella legge 22 marzo 1907, n. 132, eccettuati i comandanti e gli ufficiali di coperta e di macchina provenienti dalla regia marina, i quali conserveranno, quando cessano dal servizio, il diritto di conseguire la pensione loro competente per il servizio prestato complessivamente nella regia marina, e nel servizio di navigazione per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, da liquidarsi secondo le disposizioni del testo unico della legge sulle pensioni civili